

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 7/CGF – RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr. Lucio, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RICORSO U.S. LADISPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LADISPOLI/BASSANO ROMANO DEL 4.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 87 del 19.4.2007)

Con provvedimento del 19.4.2007, Com. Uff. n. 87, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio respingeva il ricorso presentato dall’U.S. Ladispoli, in relazione alla gara Ladispoli/Bassano Romano del 4.3.2007, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo che aveva convalidato il risultato dell’incontro.

Avverso tale decisione preannunciava reclamo alla Commissione d’Appello Federale, oggi Corte di Giustizia Federale, la U.S. Ladispoli, alla quale in data 15.5.2007 veniva trasmessa copia degli atti con missiva restituita, per compiuta giacenza, il giorno 5.6.2007.

Successivamente a tale data la U.S. Ladispoli non faceva pervenire alcuna ulteriore comunicazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. ORSA CORTE FRANCA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 A CARICO DEL SUO PRESIDENTE SIG. PIANTONI MORENO, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL CALC. HUBNER DARIO E DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 A CARICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 N.O.I.F. E 39 COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 47 del 14.6.2007)

Con delibera del 7.6.2007, Com. Uff. n. 47 del 14.6.2007, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, in seguito al deferimento del Procuratore Federale, comminava al calciatore Fabio Hubner la squalifica di un anno, al Presidente della U.S. Orsa Corte Franca Moreno Piantoni la inibizione per due anni, ed alla società U.S. Orsa Corte Franca l’ammenda di € 5.000,00, oltre alla penalizzazione di 1 punto da scontare nel prossimo campionato.

Avverso tale decisione, adottata in conseguenza della stipula, tra l'Hubner e la società U.S. Orsa Corte Franca nella persona del suo Presidente, di una scrittura privata relativa alla Stagione Sportiva 2006/2007 ritenuta in contrasto con gli artt. 94 N.O.I.F., 39 comma 2, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 1 comma 1 C.G.S., nonché, per quel che concerne la società, con l'art. 2 comma 4, C.G.S., presentava reclamo alla Commissione d'Appello Federale, oggi Corte di Giustizia Federale, la U.S. Orsa Corte Franca, per sé, per il suo Presidente e per il suo tesserato.

Con diffusa motivazione si sosteneva nell'impugnativa la insussistenza di un nesso sinallagmatico tra le prestazioni del calciatore Hubner ed i premi, previsti nella sopracitata scrittura privata, di €7.500,00 in caso di raggiungimento da parte della U.S. Orsa Corte Franca dei play off, e di €10.000,00 in caso di raggiungimento del 1° posto in campionato, oltre al regolare rimborso spese di €7.500,00.

Ad avviso della società ricorrente le somme in questione, non essendo collegate ad un numero minimo di gare, dovevano essere considerate come un atto di liberalità della società nei confronti del suo tesserato, non in violazione della normativa riferentesi agli accordi economici tra società e calciatori non professionisti.

Aggiungeva, poi, la società Orsa Corte Franca, che anche a voler ritenere la scrittura privata non conforme ai principi generali del settore dilettantistico, tale difformità potrebbe, al più, concretare la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., con la disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 13 e 14 C.G.S. e non quella, più grave, prevista dall'art. 7 comma 6 applicato dalla Commissione Disciplinare.

L'impugnazione non può trovare accoglimento.

La vicenda, infatti, è stata correttamente ricostruita dalla Commissione Disciplinare la quale ha opportunamente distinto la parte legittima dell'accordo da quella illegittima, chiarendo come la tipologia dell'atto impediva di poter ritenere che la società avesse voluto riconoscere al calciatore solamente un rimborso spese.

Lo stesso tenore letterale della scrittura privata, del resto, rende prive di pregio le argomentazioni difensive, giacché in essa il calciatore si impegna esplicitamente "alla prestazione calcistica nelle file dell'U.S. Orsa Corte Franca per la stagione agonistica 2006/2007". In successione, ed usando addirittura le medesime espressioni, la società si "impegna a versare" prima un rimborso spese di €7.500,00, e poi il premio una tantum di €10.000,00 in caso di vittoria in campionato (1° posto), o di €7.500,00 in caso di raggiungimento dei play-off.

L'accordo si conclude con il punto n. 5 secondo il quale "a garanzia delle parti, copia del presente atto sarà depositato presso lo studio del".

Sono le stesse parti, quindi, che definiscono "contratto" la scrittura privata, evidenziando che le somme in esso indicate saranno dovute dalla società al calciatore in cambio della sua "prestazione calcistica", così costituendo la perfetta sinallagmaticità del rapporto. Appare, allora, irrilevante che per la corresponsione delle somme non sia previsto un certo numero di gare, giacché, all'evidenza, la società si era impegnata a versare al giocatore le somme indicate nell'accordo a prescindere dalla quantità di partite che questi avrebbe disputato.

Anche sul piano strettamente logico appare impossibile accreditare la versione sostenuta dalla parte ricorrente, se solo si tiene presente l'ultimo punto dell'accordo, secondo il quale "copia del presente contratto sarà depositato a garanzia delle parti".

Non si capisce, infatti, perché un atto di spontanea liberalità dovrebbe non solo essere formalizzato in un atto scritto, ma addirittura depositato presso terzi a garanzia dell'adempimento.

Neppure l'ultima doglianza della U.S. Orsa Corte Franca relativa alla applicabilità dell'art. 1 C.G.S. può trovare accoglimento, giacché l'art. 7 richiamato dalla Commissione Disciplinare non è norma che contiene precetti ma solo sanzioni collegate alla violazione di principi contenuti in diversi punti, nella specie gli artt. 94 N.O.I.F., 39, comma 2 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, 1, comma 1, C.G.S., nonché, per la società, l'art. 2 comma 4 C.G.S., in relazione ai quali le misure applicabili sono appunto indicate nell'art. 7 C.G.S..

In ordine, infine, alla misura delle sanzioni inflitte, non è possibile addivenire ad alcuna riduzione, poiché esse risultano già applicate nel minimo editale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Orsa Corte Franca di Corte Franca (Brescia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE LANOTTE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 6.5.2009 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.2007)

A seguito del controllo antidoping eseguito il giorno 11.3.2007 al termine dell'incontro del Campionato di Calcio di Serie "D", girone H, Barletta – Matera, veniva riscontrata la positività del signor Giuseppe Lanotte, calciatore tesserato per la A.S.D. Barletta.

In particolare, le analisi evidenziavano la presenza nelle urine dell'atleta di benzoilecgonina, metabolita della cocaina. All'esito delle citate analisi, con provvedimento in data 13.4.2007, pubblicato nel Com. Uff. n. 166, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale disponeva la sospensione cautelare del signor Lanotte da ogni attività sportiva con decorrenza immediata.

Sulla base dei risultati delle controanalisi, in data 16.5.2007, il signor Lanotte, accompagnato dal proprio legale, veniva ascoltato dall'Ufficio della Procura Antidoping sui fatti in questione.

In tale occasione, l'atleta dichiarava di non aver mai fatto uso di cocaina e che la presenza della sostanza vietata nel proprio organismo era da ricondursi all'utilizzo di un anestetico locale presente in alcune pomate somministrategli a seguito dell'effettuazione di un tatuaggio due giorni prima della gara Barletta – Matera.

Nella medesima sede, l'atleta produceva documentazione a sostegno di quanto rappresentato e si riservava, come poi effettivamente avvenuto, di depositare ulteriori documenti.

Sulla base dell'esito delle analisi e dell'audizione effettuata, l'Ufficio della Procura Antidoping, con provvedimento in data 6.6.2007, deferiva il signor Giuseppe Lanotte dinanzi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione dell'articolo 2.1 del vigente Regolamento Antidoping, chiedendo l'applicazione della sanzione stabilita dall'articolo 10.2. del medesimo Regolamento.

All'udienza del 5.7.2007, la Commissione Disciplinare, ascoltati il rappresentante dell'Ufficio della Procura Antidoping, nonché il deferito ed il proprio difensore, che confermavano quanto dichiarato nell'audizione del 6.6.2007, **(i)** ritenuto che la presenza di metaboliti della cocaina nel risultato delle analisi era indubbia e **(ii)** considerato che dall'analisi della condotta tenuta dal deferito non si ravvisavano elementi tali da far sussistere le attenuanti indicate dall'articolo 10.5.2. del Regolamento Antidoping, dichiarava la responsabilità del signor Giuseppe Lanotte e infliggeva allo stesso la sanzione della squalifica di anni due.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Giuseppe Lanotte, il quale, preliminarmente rettifica le proprie dichiarazioni rilasciate dinanzi all'Ufficio della Procura Antidoping, assumendo di aver riconsiderato gli eventi antecedenti alla gara e di ricordare che il lunedì precedente alla gara in questione lo stesso ha partecipato ad una festa e alcuni amici, atteso lo stato di depressione sofferto dall'atleta per la recente morte del padre, gli hanno fatto inalare un composto in polvere che, per quanto saputo successivamente, conteneva cocaina.

L'atleta, pertanto, ritenuto lo stato psicologico di particolare difficoltà, l'occasionalità del fatto e manifestando un profondo pentimento per quanto avvenuto, considera che sussistano le attenuanti previste dall'articolo 10.5.2. e, per tale motivo, chiede che, in riforma della decisione impugnata, la squalifica venga ridotta ad un anno.

Alla riunione odierna di questa Corte di Giustizia Federale, è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, il quale, visto quanto rappresentato dall'atleta nell'atto di impugnazione,

in particolare l'ammissione dell'assunzione della sostanza vietata da parte del Lanotte e la fattiva collaborazione prestata dallo stesso, richiede, in via del tutto eccezionale, che la squalifica venga ridotta ad un anno.

E' comparso, altresì, il signor Giuseppe Lanotte, assistito dal proprio difensore, avvocato Michele Cozzone, il quale, in virtù della richiesta formulata dalla Procura Antidoping, dichiara che in caso di accoglimento della stessa, rinunciarebbe sin d'ora al diritto di proporre ulteriore gravame dinanzi al Giudice di Ultima Istanza del C.O.N.I.

La C.G.F., preso atto degli intendimenti delle parti, e ritenuti sussistenti (visti anche gli elementi forniti dal ricorrente) i presupposti per la riduzione della sanzione edittale nella misura prevista dalle norme speciali, accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lanotte Giuseppe e, per l'effetto riduce ad anni 1 la sanzione inflitta al calciatore Lanotte Giuseppe.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Giuseppe LANOTTE, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

4. RICORSO DEL CALCIATORE LUPACCHIO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 16.5.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.2007)

Con rituale reclamo il calciatore Lupacchio Fabio, tesserato per la Società F.C. Francavilla, partecipante al Campionato di Serie D, ha proposto gravame avverso la decisione (v. Com. Uff. n. 1/C.D.N.) con la quale, per la violazione delle Norme Sportive Antidoping, è stato squalificato per anni uno che, tenutosi conto del periodo di sospensione cautelare già scontata, scadrà il 16.5.2008.

Il Lupacchio, era, infatti, risultato positivo alle analisi effettuate sul campione A presso il Laboratorio Antidoping della FMSI in occasione della gara Turris/Francavilla disputata a Torre del Greco il 15.4.2007.

La C.D.N., pertanto, preso atto del fatto che la sostanza (Benzoilecgonina ed Ecgonina Metilestere, metaboliti della cocaina) era inserita nella lista di quelle vietate, che il Lupacchio non aveva richiesto l'effettuazione delle controanalisi riconoscendo di avere fatto uso di cocaina in due occasioni antecedenti il controllo, che il calciatore non aveva alcun precedente specifico in materia di doping, gli aveva irrogato, valutato il suo comportamento collaborativo, la sanzione ridotta di anni uno ex art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping.

Con il proposto reclamo il Lupacchio si doleva, sostanzialmente, della eccessività della sanzione inflitagli eccependo la falsa ed erronea applicazione di norme giuridiche, l'insufficienza di motivazione, l'irragionevolezza, l'illogicità, la contraddittorietà, incoerenza ed iniquità manifesta.

Richiamando la normativa F.I.F.A. e financo l'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, concludeva, quanto al merito, per la riduzione della squalifica nella misura non superiore a mesi tre.

All'udienza del 30.7.2007 compariva il Lupacchio Fabio assistito dal suo difensore il quale illustrava i motivi dedotti a difesa.

E' pure comparso il Sostituto dell'Ufficio di Procura Antidoping il quale ha chiesto la conferma del provvedimento sanzionatorio.

Osserva la Corte di Giustizia Federale che il reclamo è privo di giuridico fondamento e deve, quindi, essere rigettato.

Infatti, la positività a metabolita della cocaina non consente di ricondurre l'illecito sportivo ad una previsione che preveda l'applicazione di una sanzione inferiore rispetto a quella inflitta in prime cure.

La C.D.N., la cui motivazione esaustiva ed appagante viene condivisa da questa Corte di Giustizia Federale, ha correttamente valutato il comportamento collaborativo del Lupacchio ed in particolare la mancanza di precedenti specifici in materia di doping, determinando, conseguentemente, la sanzione nella misura ridotta, e non ulteriormente riducibile ai sensi delle norme speciali, di anni uno, in corretta applicazione del disposto di cui all'art. 10.5.2 sovra richiamato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lupacchio Fabio e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Giuseppe LANOTTE, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Iadecola Avv. Gianfranco, Molinari Dr. Lucio, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. RICORSO A.S.D. SPORT NOCI AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.10.2007, DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. SCIATTA FRANCESCO PAOLO, DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2008 INFLITTA AI CALCIATORI SCIATTA PIETRO, TURI GIUSEPPE, NETTI GIANLUCA, MANSUETO PIETRO SEGUITO GARA A.S.D. SPORT NOCI/NORBA CONVERSANO DEL 27.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 58 del 14.6.2007)

Con atto del 20.6.2007 la società A.S.D. Sport Noci proponeva reclamo alla C.G.F. avverso le sanzioni: della squalifica del campo fino al 31.10.2007; dell'inibizione fino al 31.12.2008 a carico del dirigente signor Sciatta Francesco Paolo; della squalifica fino al 30.5.2008 a carico dei calciatori Sciatta Pietro, Turi Giuseppe, Netti Gianluca e Mansueto Pietro inflitte dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia con Com. Uff. n. 58 del 14.6.2007, per aver tenuto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e dei calciatori avversari durante la gara A.S.D. Sport Noci/Norba Conversano del 27.5.2008.

La medesima società chiedeva pertanto la riduzione o l'annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori e la revoca della squalifica del campo.

Considerato che questa Commissione non può assurgere quale organo di giudizio di grado ulteriore sui medesimi fatti già giudicati due volte dai “precedenti” Organi di Giustizia Sportiva e, ritenendo che i fatti sopra descritti si siano svolti sotto il vigore dell'art. 33.1 del vecchio C.G.S., stante anche il principio “*tempus regit actum*”, la C.G.F. ritiene conseguentemente che debba trovare applicazione il vecchio articolo 33.1 del C.G.S., essendo i fatti accaduti sotto la vigenza del citato articolo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sport Noci di Noci (Bari) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE FINO ALL'1.10.2007 DEL SIG. MAUCERI MARCO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE COSTANZO DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 211 del 28.6.2007)

Con ricorso in data 23.7.2007, la U.S.D. Siracusa S.r.l., in persona del suo presidente, impugnava innanzi a questa Corte di Giustizia Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 211 del 28.6.2007, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dalla stessa società contro le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il menzionato Comitato dell'inibizione fino all' 1.10.2007 del dirigente signor Mauceri Marco, nonché della squalifica per 4 gare effettive del calciatore signor Costanzo Domenico.

Si censura nell'atto di gravame in questione, nella sostanza, la eccessività delle sanzioni comminate nella fattispecie nei confronti di entrambi i soggetti indicati, invocandosene "congrua e sensibile riduzione", necessaria soprattutto in considerazione del meno severo regime sanzionatorio applicato in altri -citati- casi analoghi, nei confronti di tesserati incolpati di fatti simili.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato, in quanto privo di fondamento.

Ed invero non può sfuggire -se non a condividere una lettura ingiustificatamente benevola dell'accaduto- la rilevante gravità dei comportamenti osservati sia dal dirigente che dal calciatore.

Il primo, per come si trae dal tenore letterale delle espressioni impiegate verso l'arbitro della partita (Sibilla Cuma/Siracusa, del 17.6.2007), non si limitava al termine della competizione a pronunciare frasi volgarmente offensive nei confronti del direttore di gara, ma lo minacciava pesantemente e con modalità aggressive, al punto da dover essere allontanato dalla Forza pubblica presente.

Il gesto del calciatore, autore di una vera e propria aggressione fisica, appare contrassegnato, da parte sua, oltre che da elevata antisportività, anche da grande slealtà, per le modalità proditorie che fondatamente lo accompagnarono: se è vero che consistette -siccome non si dubita nel colpire con una gomitata al volto il calciatore della squadra avversaria, mentre il gioco era fermo. Al riguardo, del tutto ragionevolmente -e non in congruamente, come sembra ritenere la ricorrente la Commissione Disciplinare ha sottolineato la idoneità del gesto, per le sue stesse connotazioni, a produrre conseguenze lesive più gravi di quelle in concreto determinate.

Se quelle appena descritte sono state le condotte dei prevenuti, appare del tutto adeguato e non eccessivamente severo il trattamento sanzionatorio ad esse riservato.

Quanto alla denunciata disparità di trattamento tra il caso in esame ed altri precedenti asseritamente analoghi, si tratta di profilo che questa Corte di Giustizia Federale non sarebbe in ogni caso oggettivamente in grado di apprezzare, per la mancanza di informazioni precise e specifiche sulle circostanze che caratterizzarono i casi pregressi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7. RICORSO U.S.D. MARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. TARFANO ROBERTO FINO AL 6.6.2011 A SEGUITO DI RICHIAMO DEGLI ATTI, AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 9 C.G.S., DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA S.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58 del 30.6.2007)

Con atto del 9.7.2007 la società U.S.D. Marinese Garzella proponeva reclamo alla C.G.F. avverso la sanzione della squalifica fino al 6.6.2011 inflitta al signor Tarfano Roberto dal Giudice

Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico con Com. Uff. n. 58 del 30.6.2007.

Stante la pubblicazione in data 30.6.2007 del su indicato Com. Uff. e la spedizione del reclamo il 9° giorno, esso è da ritenere inammissibile per tardività in quanto presentato oltre il 7° giorno, come disposto sia dal vigente che dal pre-vigente C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Marinese di Marina di Pisa (Pisa) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S. SAN GIOVANNI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GIOVANNI/ATLETICO COLLI ALBANI DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007 – Delibera Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 41/C del 20.3.2007)

Con atto di impugnazione presentato mediante consegna a mano in data 16.7.2007, l'A.S. San Giovanni, in persona del legale rappresentante signor Mario Auciello, vice-presidente, chiede a questa Corte di Giustizia Federale di disporre la revocazione della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007), con la quale – sul presupposto del fraudolento impiego del calciatore D'Innocenti Danilo (tesserato con altra società) sotto le vesti di Panzironi Giuliano (calciatore tesserato con la S.S. San Giovanni), in occasione della gara SS. San Giovanni – A.S.D. Atletico Colli Albani disputatasi il 3.12.2006 – le veniva comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di € 400,00, la penalizzazione di tre punti in classifica, nonché l'inibizione per un anno al dirigente accompagnatore.

Rappresenta la società impugnante di avere scoperto un fatto nuovo, consistente nella certificazione acquisita in data 15.6.2007 presso l'Ufficio Anagrafe del comune di Monteporzio Catone, da cui risulta la prova della mancanza di qualsiasi alterazione nel documento di identità del Panzironi Giuliano e la corrispondenza della foto presente sullo stesso a quella depositata presso gli archivi comunali.

Su tale innovata fattuale base, la società medesima sollecita il provvedimento di revocazione.

La impugnazione non può essere accolta, poiché, a parte la palese irregolarità della sua presentazione – irritualmente avvenuta mediante deposito "brevi manu" presso gli uffici di questa C.G.F., risulta anche superato il termine perentorio di trenta giorni "dalla scoperta del fatto" (nuovo), entro cui, ex art. 39, comma 1, C.G.S., l'impugnazione stessa avrebbe dovuto essere proposta.

Ed infatti, per come verbalmente confermato in udienza dal difensore e rappresentante della S.S. San Giovanni, la circostanza "nuova", più sopra segnalata, è stata "scoperta" dalla ricorrente già il 15.6.2007, laddove il gravame risulta proposto, per quanto già rappresentato, in data 16.7.2007 (e cioè il trentunesimo giorno dalla scoperta).

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile per tardività il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla A.S. San Giovanni di Roma e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 3 Marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete